



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

Capitolato condizioni per la partecipazione al BANDO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Il Consiglio di Amministrazione di C.RAI.P.I. – Fondo Pensione per i dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e delle società del Gruppo RAI, di seguito per brevità indicato come "Fondo", riunitosi in data 31 LUGLIO 2012, coadiuvato dai consulenti tecnici, ha deliberato di procedere all'individuazione di un soggetto al quale affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia.

In particolare, in ottemperanza al documento della COVIP 'Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti, che all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei gestori', indica come utile riferimento per la procedura di selezione le "Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione", adottate dalla COVIP con Deliberazione del 9 dicembre 1999, si procederà alla selezione di una Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi del D.Lgs. 209/05, e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti che presentino le seguenti caratteristiche:

- sede statutaria in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, con almeno una sede nel territorio italiano¹;
- raccolta premi nei rami vita almeno pari ad Euro 80 milioni nell'esercizio 2011;
- indice di solvibilità della Compagnia pari ad almeno il 150%;

Le caratteristiche sopra elencate sono da intendersi esclusivamente come condizioni di ammissibilità al processo di selezione e dovranno essere mantenute durante tutta la durata della convenzione, pena la facoltà di recesso anticipato da parte del Fondo CRAIPI.

In caso di partecipazione in forma aggregata da parte di più compagnie assicurative, i suddetti requisiti dovranno essere rispettati dalla sola compagnia c.d. capofila, ad eccezione del requisito relativo alla presenza di almeno una sede nel territorio italiano, che potrà essere soddisfatto anche da altra impresa del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Il RTI dovrà comunque prevedere, pena l'esclusione, la responsabilità solidale delle compagnie partecipanti al RTI e la

¹ Per le caratteristiche delle sede secondaria e per i poteri del rappresentante generale si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 23, D. Lgs. n. 209/2005, rubricato "Attività in regime di stabilimento".

coincidenza temporale tra durata del RTI e durata della/e convenzione/i per l'erogazione delle rendite.

L'offerta tecnica dovrà contenere in sintesi le informazioni sulle seguenti prestazioni:

- a) rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico;
- b) rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari, con facoltà dell'aderente di optare per una percentuale di reversibilità compresa tra il 50 ed il 100%;
- c) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico.

Le offerte che verranno prese al vaglio saranno esclusivamente quelle relative a tutte le tipologie di rendita, sopra elencate, con la previsione di un frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile.

La convenzione non prevederà alcun diritto di recesso anticipato da parte della compagnia di assicurazione per tutta la durata della convenzione.

La durata della convenzione è fissata pari a 7 anni dalla data di stipula.

Tutte le offerte dovranno risultare in linea con taluni requisiti, pena l'esclusione del soggetto partecipante dal processo di selezione: in particolare, i caricamenti dovranno essere espressi esclusivamente in percentuale rispetto al premio e l'erogazione delle rendite dovrà essere a cura della compagnia.

Il processo di erogazione delle rendite deve comprendere le seguenti attività:

- acquisizione al sistema informatico dei dati e dei parametri relativi alla struttura ed alle regole del fondo pensione;
- acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie;
- rilascio di quietanze con indicazione degli estremi identificativi del beneficiario e dell'importo della prestazione assicurata;
- gestione della reportistica agli organi del fondo, all'autorità di Vigilanza e ai soggetti terzi indicati dal fondo stesso;
- creazione del collegamento telematico con il fondo e con il gestore amministrativo e contabile.

Inoltre, il Fondo potrà decidere di affidare alla compagnia selezionata tutte le attività necessarie per la gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite, che a titolo esemplificativo risultano le seguenti:

- comunicazioni con il Casellario Centrale dei pensionati Inps per conto del fondo pensione;
- pagamento delle rate di rendita per conto del fondo pensione;
- adempimenti fiscali per conto del fondo pensione;



- accertamento dell'esistenza in vita degli assicurati ed eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute sulla base del contratto di rendita.

In particolare, per ciò che concerne l'attività di gestione amministrativa specificata sopra, dovrà essere specificato il relativo prezzo all'interno dell'offerta economica (come specificato sotto), espresso esclusivamente in percentuale rispetto al premio.

Il servizio presentato mediante l'offerta dovrà essere descritto in modo dettagliato in tutte le fasi previste.

I soggetti, in possesso dei requisiti suindicati, che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del 22 ottobre 2012 a:

FONDO PENSIONE C.RAI.P.I.

Viale Mazzini 14 – 00195 Roma

i documenti ed atti qui di seguito indicati, redatti in lingua italiana, in un plico principale, con l'indicazione esterna "**SELEZIONE COMPAGNIA ASSICURAZIONE – C.RAI.P.I.**", sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e inviato per **posta raccomandata A.R.**. Ai fini della validità della presentazione dell'offerta, nel termine prefissato, farà fede la data della ricezione presso la sede del Fondo Pensione C.RAI.P.I.. Il plico può essere consegnato anche a mano al suddetto indirizzo.

Il Fondo resta esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelli inviati per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.

Il plico principale deve contenere al suo interno due plichi separati 1 e 2 e l'Allegato "B".

Nel **plico n. 1** (*offerta tecnica*) devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. Il capitolato condizioni firmato su ogni pagina (facciata) dal legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma e, in caso di RTI, da parte del legale rappresentante o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma dell'impresa capofila.
2. L'offerta tecnica (**Allegato "A"** al presente bando) compilata in tutte le sue parti debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma e, in caso di RTI, da parte del legale rappresentante o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma dell'impresa capofila. L'allegato "A" deve essere riportato su compact disc (CD ROM).
3. Tutta la documentazione a supporto dei dati e delle informazioni riportate nell'offerta tecnica (All. A). Le informazioni devono essere riportate anche su compact disc (CD ROM).



Nel **plico n. 2** (*offerta economica*) deve essere inserita l'offerta economica, contenente esclusivamente il prezzo relativo alla gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma e, in caso di RTI, da parte del legale rappresentante o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma dell'impresa capofila; eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte.

In ogni caso ed a pena di esclusione, senza aggiungere alcun altro documento, il plico n. 2 deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Infine, nel plico principale, occorre inserire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato "B"**), debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma e, in caso di RTI, da parte del legale rappresentante o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma dell'impresa capofila, contenente:

- a) dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse con altri partecipanti al presente bando;
- b) consenso scritto al trattamento dei dati personali ai fini del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- c) in caso di RTI, dichiarazione su quali parti del servizio saranno eseguite dalle singole imprese;
- d) l'attestazione di veridicità e completezza dei dati forniti.

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il Presidente del Fondo CRAIPI, quale Presidente della Commissione di gara, nomina la "Commissione tecnica" che valuta le offerte attribuendo al massimo 50 punti all'offerta economica, di cui all'Allegato B, ed al massimo 900 punti all'offerta tecnica. Il punteggio complessivo è pari a 1.000.

La stessa "Commissione tecnica" procederà:

- a) prima dell'apertura dei plichi, alla specificazione dei criteri di valutazione e all'attribuzione dei punteggi alle informazioni contenute nell'Allegato "A" se lo riterrà necessario;
- b) alla valutazione tecnica delle offerte e all'attribuzione del punteggio tecnico, in base alla documentazione tecnica fornita dall'offerente;
- c) alla valutazione economica delle offerte e all'attribuzione del punteggio economico, in base alla documentazione economica fornita dall'offerente;
- d) infine la "Commissione tecnica" consegnerà i risultati della valutazione tecnica ed economica delle offerte al Presidente della Commissione di gara per la conseguente approvazione dei risultati conseguiti.

La "Commissione tecnica" è autorizzata a richiedere ai partecipanti, se necessario, più dettagliate informazioni ed illustrazioni delle offerte proposte.

Il numero di tali partecipanti sarà comunque tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.



Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, saranno quindi individuato il soggetto aggiudicatario, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

Nel caso di partecipazione di una sola Compagnia di Assicurazione, il Fondo, dopo aver proceduto all'analisi dell'offerta tecnica ed economica presentata si riserva la possibilità di affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche all'unico candidato.

Il legale rappresentante del Fondo procederà quindi alla stipula delle convenzioni con l'individuazione delle condizioni economiche definitive, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del servizio.

Qualora l'aggiudicatario prescelto rinunciasse alla propria offerta, ovvero rifiutasse di stipulare il contratto, il Presidente del Fondo provvederà a riconsiderare le altri migliori offerte, riservandosi di chiedere al rinunciatario eventuali danni subiti dall'amministrazione del Fondo.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il bando di selezione con i relativi allegati è disponibile sul sito internet della CRAIPI (www.craipi.it) e può essere eventualmente richiesto tramite posta elettronica al seguente indirizzo: presidente@craipi.it. Le richieste di eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla compilazione del questionario potranno essere inviate al suddetto indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il giorno 30 settembre 2012.

La non corretta compilazione del questionario o la presenza di errori formali sarà condizione di esclusione del soggetto candidato.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

Le offerte pervenute potranno essere ulteriormente analizzate mediante incontri diretti con le Compagnie proponenti rientranti nella short list deliberata dai competenti organi collegiali del Fondo.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c..

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Allegati:

A – schema offerta tecnica (contenente il questionario)

B – dichiarazione sostitutiva atto notorio





ALLEGATO A

SCHEMA OFFERTA TECNICA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Il presente questionario deve essere compilato in tutte le sue parti da ciascun partecipante.

Gli importi devono essere tutti riportati in milioni di euro.

In caso di RTI il presente questionario dovrà essere compilato, in tutte le sue parti, da almeno un partecipante della RTI (dalla sola **Compagnia cd. 'capofila'**), mentre gli altri dovranno compilare la sezione "Indicazioni societarie" e "Gestione separata".

Qualora fosse necessario esporre dei dati secondo metodologie diverse da quelle richieste, il candidato ha l'obbligo di segnalarlo, specificandone le motivazioni.



A) INDICAZIONI SOCIETARIE

A.1) Dati Compagnia

1. Ragione sociale
2. Denominazione Gruppo di appartenenza
3. Nazione Sede statutaria
4. Sede italiana
5. Rating
6. Agenzia di rating
7. Data di richiesta del rating
8. Data ultimo aggiornamento del rating
9. Indicare i rami per i quali la Compagnia ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

A.2) Dati Referente

1. Titolo/Mansione
2. Nome
3. Cognome
4. Via
5. Cap
6. Città
7. Nazione
8. Recapito telefonico diretto
9. Fax diretto
10. E-mail

A.3) Dati Economici

(fornire le seguenti informazioni separatamente per ciascun esercizio di seguito indicato)

Per gli esercizi 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012, indicare:

1. Raccolta premi per il totale dei rami vita
 - 1.1. *di cui riferiti al solo Ramo I*
2. Indice di solvibilità per i Rami Vita (dato rapporto fra il margine di solvibilità posseduto e quello da costituire secondo la normativa vigente)
3. Numero complessivo di rendite in corso di erogazione
 - 4.1. *di cui riferiti solo a fondi pensione*
4. Numero di fondi pensione (aperti, negoziali o preesistenti) con cui è, od è stata, attivata una convenzione di rendita vitalizia immediata



A.4) Descrizione del servizio offerto

Ciascun partecipante dovrà descrivere dettagliatamente tutti gli aspetti operativi, con particolare attenzione alla gestione amministrativa ed in particolare:

- comunicazioni con il Casellario Centrale dei pensionati Inps per conto del fondo pensione;
- pagamento delle rate di rendita per conto del fondo pensione;
- adempimenti fiscali per conto del fondo pensione;
- accertamento dell'esistenza in vita degli assicurati ed eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute sulla base del contratto di rendita.

Fornire dettagliate informazioni in riferimento alla gestione dei rischi, nonché alle modalità di riassicurazione degli stessi.

Fornire indicazioni circa un'eventuale disponibilità a costituire tavoli tecnici insieme al Fondo, al fine di monitorare periodicamente le caratteristiche delle convenzioni in essere e di migliorarne l'efficacia anche sulla base dei successivi sviluppi del settore.

A.5) Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)

In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), fornire un elenco di tutte le compagnie di assicurazione partecipanti, la relativa quota di partecipazione di ciascuna. Per ogni compagnia partecipante, inoltre, dovrà essere compilata la sezione "Dati Compagnia" e quella "Dati Economici".



B) RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Definizione e caratteristiche della rendita per cui effettuare la proposta:

- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile: contratto che prevede il pagamento immediato di una rendita per l'intera durata residua di vita dell'aderente.
- ✓ Rateazione: a scelta dell'aderente fra mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato.

B.1) Basi tecniche e spese

Indicare le seguenti caratteristiche dell'offerta:

1. Livello del tasso tecnico e del tasso di interesse garantito;
2. Tavola demografica;
3. Caricamento esplicito sul premio¹;
4. Aliquota fissa di rendimento trattenuto dalla compagnia;
5. Aliquota di retrocessione del rendimento da parte della compagnia;

B.2) Evoluzione della rendita

Rappresentare, secondo lo schema di cui alla Tabella B.2 in appendice, l'evoluzione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, con rate annue posticipate, nel caso di un tasso di rendimento del 2,5% e del 4% (al lordo del prelievo fiscale sui rendimenti finanziari ed al netto di ogni tipo di caricamento e spese). Premio pari ad 1 €.

B.3) Elementi opzionali dell'offerta

1. Ferme restando tutte le altre condizioni offerte, indicare l'eventuale possibilità a prevedere forme di reversibilità limitate fino al raggiungimento del 26° anno di età, in caso in cui il beneficiario sia minorenni.

¹ Il caricamento sul premio è la percentuale che viene sottratta al premio a copertura delle spese.



C) RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE A PREMIO UNICO CON UNO O PIÙ REVERSIONARI, CON FACOLTÀ DELL'ADERENTE DI OPTARE PER UNA PERCENTUALE DI REVERSIBILITÀ COMPRESA TRA IL 50 ED IL 100 %

Definizione e caratteristiche della rendita per cui effettuare la proposta:

- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile, su una o più teste: contratto che prevede il pagamento immediato di una rendita, per l'intera durata residua di vita dell'aderente e, successivamente, ai beneficiari designati finché questi sono in vita, con le modalità prestabilite (ordine e misura della prestazione).
- ✓ Rateazione: a scelta dell'aderente fra mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato.

C.1) Basi tecniche e spese

Indicare le seguenti caratteristiche dell'offerta:

1. Livello del tasso tecnico e del tasso di interesse garantito;
2. Tavola demografica;
3. Caricamento esplicito sul premio²;
4. Aliquota fissa di rendimento trattenuto dalla compagnia;
5. Aliquota di retrocessione del rendimento da parte della compagnia.

C.2) Evoluzione della rendita

Rappresentare, secondo lo schema di cui alla Tabella C.2 in appendice, l'evoluzione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico, con reversionario di sesso opposto coetaneo e reversibile al 100%, con rate annue posticipate, nel caso di un tasso di rendimento del 2,5% e del 4% (al lordo del prelievo fiscale sui rendimenti finanziari ed al netto di ogni tipo di caricamento e spese). Premio pari ad 1 €.

C.3) Elementi opzionali dell'offerta

1. Ferme restando tutte le altre condizioni offerte, indicare l'eventuale possibilità a prevedere forme di reversibilità limitate fino al raggiungimento del 26° anno di età, in caso in cui il beneficiario sia minorenne.

² Il caricamento sul premio è la percentuale che viene sottratta al premio a copertura delle spese.



D) RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO, CERTA PER 5 O 10 ANNI E POI VITALIZIA

Definizione e caratteristiche della rendita per cui effettuare la proposta:

- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile, su una o più teste: contratto che prevede il pagamento immediato di una rendita, per l'intera durata residua di vita dell'aderente, ovvero fino al quinto o decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'aderente prima di tale anniversario.
- ✓ Rateazione: a scelta dell'aderente fra mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato.

D.1) Basi tecniche e spese

Indicare le seguenti caratteristiche dell'offerta:

6. Livello del tasso tecnico e del tasso di interesse garantito;
7. Tavola demografica;
8. Caricamento esplicito sul premio³;
9. Aliquota fissa di rendimento trattenuto dalla compagnia;
10. Aliquota di retrocessione del rendimento da parte della compagnia.

D.2) Evoluzione della rendita

1. Rappresentare, secondo lo schema di cui alla Tabella D.2_5 in appendice, l'evoluzione di una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile, certa per 5 anni e successivamente vitalizia a premio unico, con rate annue posticipate, nel caso di un tasso di rendimento del 2,5% e del 4% (al lordo del prelievo fiscale sui rendimenti finanziari ed al netto di ogni tipo di caricamento e spese). Premio pari ad 1 €.
2. Rappresentare, secondo lo schema di cui alla Tabella D2_10 in appendice, l'evoluzione di una rendita con le medesime caratteristiche della rendita descritta al punto 1 del presente paragrafo e certa per 10 anni.

D.3) Elementi opzionali dell'offerta

1. Ferme restando tutte le altre condizioni offerte, indicare l'eventuale possibilità a prevedere un periodo di certezza del pagamento della rendita superiore a 10 anni e, in caso affermativo, specificare eventuali limiti relativamente al numero massimo di anni previsti per il pagamento certo, nonché l'età massima del soggetto assicurato oltre la quale non può essere garantita alcuna certezza di pagamento delle prestazioni.

³ Il caricamento sul premio è la percentuale che viene sottratta al premio a copertura delle spese.



E) CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE SEPARATA⁴

E.1) Caratteristiche della gestione separata della convenzione

Denominazione della gestione;

1. Valuta di denominazione;
2. Finalità della gestione, con particolare riferimento alle garanzie previste in termini di rendimento minimo e/o di conservazione del capitale;
3. Periodo di riferimento per la determinazione del rendimento;
4. Indicare la quota percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione;
5. Descrizione sintetica dello stile di gestione adottato;
6. Indicare il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione degli attivi e della società di revisione che certifica la gestione interna separata;
7. Si prega di fornire in allegato il regolamento della gestione separata proposta nella convenzione di rendita (o delle gestioni separate).

E.2) Serie storica dei rendimenti della gestione separata di riferimento e delle altre gestioni separate della Compagnia

Rappresentare, secondo lo schema di cui alla Tabella E.2 in appendice, i rendimenti annuali ed il patrimonio alla fine di ciascun esercizio, separatamente per la gestione interna separata proposta nella convenzione di rendita e per tutte le gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro della Compagnia (anche soltanto in alcuni anni). Tali dati saranno verificati con le segnalazioni statistiche annuali dell'Isvap.

E.3) Rendimento attuale e prevedibile della gestione separata proposta nella convenzione di rendita

Rappresentare, secondo lo schema di cui alla Tabella E.3 in appendice, il rendimento attuale e prevedibile per i quattro anni immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione separata proposta dalla Compagnia nella convenzione di rendita, secondo quanto previsto dall'art. 38 del regolamento ISVAP n.21 del 28 marzo 2008.

⁴ In caso di RTI è necessario inserire le informazioni per tutte le compagnie appartenenti al raggruppamento, specificando, laddove previsto, le relative quote di partecipazione.



APPENDICE ALL'ALLEGATO A - SCHEMA OFFERTA TECNICA

Tabella B.2 (valori in termini assoluti fino alla settima cifra decimale)

Età	Maschio – Età 60		Femmina – Età 60		Maschio – Età 65		Femmina – Età 65	
	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								



Tabella C.2 (valori in termini assoluti fino alla settima cifra decimale)

Età	Maschio - Età 60		Femmina - Età 60		Maschio - Età 65		Femmina - Età 65	
	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								



Tabella D.2_5 (valori in termini assoluti fino alla settima cifra decimale)

Età	Maschio - Età 60		Femmina - Età 60		Maschio - Età 65		Femmina - Età 65	
	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								



Tabella D.2_10 (valori in termini assoluti fino alla settima cifra decimale)

Età	Maschio - Età 60		Femmina - Età 60		Maschio - Età 65		Femmina - Età 65	
	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%	2,25%	4%
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								



Tabella E.2 (rendimenti in % e valore del patrimonio alla fine dell'anno in milioni di €)

Nome Gestione Separata		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Rendimento										
	Patrimonio										
	Rendimento										
	Patrimonio										
	Rendimento										
	Patrimonio										
	Rendimento										
	Patrimonio										

Tabella E.3 (rendimenti in % fino alla seconda cifra decimale)

Nome gestione separata		I anno	II anno	III anno	IV anno
	Rendimento				
	Rendimento netto del rendimento trattenuto				

ALLEGATO B

Su carta intestata della Compagnia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ (___) il gg/mm/aaaa
residente a _____ (___) in Via _____ n. __,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'azienda _____
con partita IVA _____ e codice fiscale _____ con sede legale in
_____, Via _____ n. __, avendo i
necessari poteri per sottoscrivere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In relazione al bando di sollecitazione pubblica per la stipulazione di Convenzione per l'erogazione
di Rendite in favore degli iscritti del Fondo C.RAIP.I.

- a) l'assenza di conflitti di interesse con gli altri partecipanti al presente bando;
- b) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come
da allegato 1;
- c) (in caso di associazione) che il servizio verrà svolto nel dettaglio da:
_____ per le attività di _____ (indicazione del capogruppo);
_____ per le attività di _____;
_____ per le attività di _____.

Il dichiarante

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)



Allegato 1

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Spett.le CRAIPI
Viale Mazzini, 14
00195 Roma

In relazione ai dati che vengono resi noti al Fondo con la compilazione del questionario che si invia per la partecipazione al “bando per la stipula di Convenzione per l’erogazione di Rendite in favore degli iscritti al Fondo C.RAI.P.I.” organizzato dal Vostro Fondo ed in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto, quale legale rappresentante di/della (d’ora in poi detto “l’Interessato”), dichiara di essere informato di quanto segue:

1) I nostri dati personali, liberamente comunicati al Fondo Pensione CRAIPI (d’ora in poi detto anche “Fondo”), sono oggetto di trattamento da parte del Fondo e sono raccolti dal Fondo stesso tramite il questionario e/o direttamente negli incontri previsti nell’ambito e per un confronto selettivo per l’individuazione della Compagnia assicurativa con cui stipulare Convenzione per l’erogazione delle Rendite, organizzata dal Fondo Pensione CRAIPI in applicazione della normativa vigente.

2) Titolare del trattamento è il Sig. Franco Raimondo Boccia , Presidente di CRAIPI , con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 – 00195, che si avvarrà di incaricati.

3) I nostri dati personali sono trattati dal Fondo ai fini della preselezione, della selezione, dell’aggiudicazione del confronto citato e della gestione della contrattualistica che ne conseguirà con il vincitore del confronto stesso e connesse finalità.

4) Il trattamento in questione dei dati in oggetto, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, sarà effettuato con l’utilizzo di elaborazioni normali, strumenti informatici e telematici con processi strettamente correlati alle menzionate finalità e comunque con modalità tali da assicurare la dovuta sicurezza e riservatezza. I dati saranno trasmessi dal Fondo solo agli incaricati per le incombenze di competenza e conservati negli archivi del Fondo medesimo.

5) L’Interessato ha tutti i diritti di cui al Titolo II, artt. n. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 quali risultano nel testo della norma riportato in calce alla presente e sono ben noti all’Interessato stesso.

Ciò posto, l’Interessato nella sua qualità di legale rappresentante di/della con la sottoscrizione della presente dà altresì il consenso al trattamento di cui sopra dei citati dati personali da parte del Fondo, consapevole che, in assenza di tale consenso, il Fondo non potrà procedere relativamente all’espletamento delle procedure di confronto selettivo sopra ricordate, con conseguente nostra esclusione dal confronto stesso.

Distinti saluti.

....., lì

Sottoscrizione del Legale Rappresentante



Il citato D. Lgs. n. 196/2003 stabilisce i diritti dell'interessato, al Titolo II, artt. n. 7,8,9 e 10, il cui testo si riporta di seguito:

Titolo II

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali il rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8

(Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;



b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e



può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10

(Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.



